



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1316

APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE NEI CONFRONTI DEI SIGG. GIOVANNI COLOMBI E MICHELE CORTINOVIS

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 5844 del 18 dicembre 1991, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Michele Cortinovis, nato a Bracca di Costa Serina (BG) il 24 novembre 1950;

VISTA la delibera Consob n. 6561 del 27 ottobre 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giovanni Colombi, nato a Bergamo (BG) il 10 novembre 1963;

VISTA la nota pervenuta alla Consob in data 2 agosto 2018 (prot. Consob n. 289190 di pari data) con cui Azimut Capital Management SGR S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte irregolarità da parte del Sig. Giovanni Colombi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE, in particolare, le note del 15 maggio 2018 (prot. Consob n. 0156024 del 17 maggio 2018), del 24 maggio 2018 (prot. Consob n. 0171681 del 25 maggio 2018), del 27 settembre 2018 (prot. Consob n. 0374911 di pari data), con cui la Polizia Giudiziaria, la Procura della Repubblica e il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Como hanno trasmesso alla Consob atti e documenti concernenti il procedimento penale n. 7771/16 RGNR, pendente, fra l'altro, nei confronti dei Sigg. Giovanni Colombi e Michele Cortinovis;

VISTE la delibere Consob nn. 20654 e 20655 del 31 ottobre 2018, con cui, rispettivamente, i Sigg. Giovanni Colombi e Michele Cortinovis sono stati sospesi dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 55, comma 2 (adesso art. 7-septies, comma 2), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 129 del 3 agosto 2017;

VISTE le note del 6 settembre 2018 (prot. OCF n. 29807 di pari data), 7 novembre 2018 (prot. OCF n. 37756 di pari data), 26 febbraio 2019 (prot. OCF n. 8235 di pari data), 15 marzo 2019 (prot. OCF n. 12487 di pari data) e 15 aprile 2019 (prot. OCF n. 26166 di pari data), con cui Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - ha trasmesso a questo Organismo, fra l'altro, la documentazione relativa ai consulenti Sigg. Giovanni Colombi e Michele Cortinovis per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTE le note del 4 febbraio 2019 e del 18 luglio 2019 (rispettivamente prot. OCF nn. 3543 e 52663 di pari date) con cui Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Michele Cortinovis;

VISTA la nota dell'8 febbraio 2019 (prot. OCF n. 5024 del 12 febbraio 2019) con cui Azimut Capital Management SGR S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Giovanni Colombi;

VISTA la nota del 16 luglio 2019 (prot. OCF n. 52261 di pari data), notificata al Sig. Giovanni Colombi in pari data, e la nota del 24 luglio 2019 (prot. n. 53582 di pari data), notificata al Sig. Michele Cortinovis in data 30 luglio 2019, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato rispettivamente al Sig. Giovanni Colombi e al Sig. Michele Cortinovis, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 157, comma 1, lettera f), per aver assunto incarichi e svolto attività che si pongono in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, essendo soci amministratori di una società a responsabilità limitata connessa all'attività di sottoscrizione di investimenti presso un soggetto non abilitato da parte di clienti dell'intermediario mandante;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- art. 158, comma 1, per aver svolto attività di offerta fuori sede per conto di un soggetto non abilitato;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Michele Cortinovis non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

RILEVATO che, con note del 18 luglio 2019 (prot. OCF nn. 52549 e 52557 di pari data) il Sig. Giovanni Colombi ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 24 luglio 2019 (prot. OCF nn. 53605 e 53682 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

VISTA la decisione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative di riunire i procedimenti sanzionatori avviati nei confronti dei Sigg. Giovanni Colombi e Michele Cortinovis, comunicata alle parti con nota del 29 luglio 2019 (prot. n. OCF 54078 di pari data);

RILEVATO che, anche a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Michele Cortinovis non si è avvalso della facoltà di presentare proprie osservazioni;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Giovanni Colombi con nota del 5 agosto 2019 (prot. OCF n. 55680 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 16 gennaio 2020 – trasmessa in pari data anche al Sig. Giovanni Colombi (prot. OCF n. 2179 di pari data) ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Regolamento Interno – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra richiamati addebiti contestati ai Sigg. Giovanni Colombi e Michele Cortinovis, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Giovanni Colombi, con nota del 22 gennaio 2020 (prot. OCF n. 3536 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico dei Sigg. Giovanni Colombi e Michele Cortinovis, le sopracitate violazioni dell'art. 157, comma 1, lett. f), e dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione da applicare nei confronti di entrambi i consulenti:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 2, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, n. 2 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, con riferimento alla violazione dell'art. 157, risulterebbe in ogni caso congruo applicare la sanzione immediatamente superiore a quella tipica della sospensione dall'Albo, atteso che l'attività, svolta nella qualità di amministratori di una società loro riconducibile, si è posta in grave contrasto con quella di consulenza finanziaria fuori sede sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo e in relazione ad un significativo ammontare di disponibilità dei clienti, che risulta essere stato distratto verso impieghi diversi da quelli proposti dai rispettivi intermediari mandanti. Tale attività risulta, peraltro, anche illecita ai sensi della sopra richiamata norma che vieta l'offerta fuori sede per soggetti non abilitati;

- sebbene le violazioni in esame risultino aver coinvolto un non particolarmente diffuso numero di clienti, i consulenti risultano essere venuti gravemente meno agli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza loro imposti, avendo esposto il capitale di una pluralità di investitori a rilevanti rischi, peraltro connessi ad una vicenda di rilevanza penale, e avendo contribuito all'attività di collocamento da parte di un soggetto che la Consob ha accertato non essere autorizzato ad operare in Italia;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano imputabili ai Sigg. Giovanni Colombi e Michele Cortinovis a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Giovanni Colombi, nato a Bergamo (BG) il 10 novembre 1963, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d)*, del TUF;

che il Sig. Michele Cortinovis, nato a Bracca di Costa Serina (BG) il 24 novembre 1950, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d)*, del TUF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 26 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti